

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 46 DEL 20 NOVEMBRE 2023

lavoro **facile**.it  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

## INDICE

<b>ADEMPIMENTI .....</b>	<b>3</b>
<i>Calendario ISTAT 2023.....</i>	<i>3</i>
<i>La rivalutazione del TFR.....</i>	<i>3</i>
<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO .....</b>	<b>5</b>
<i>Adeguato alla riforma il Fondo di riscossione dei tributi erariali.....</i>	<i>5</i>
<i>Pensionati: si avvicina la scadenza per comunicare i redditi di lavoro autonomo.....</i>	<i>6</i>
<i>Aggiornato il costo medio orario del lavoro per il settore metalmeccanico .....</i>	<i>6</i>
<i>Una tantum e part time ciclico: ampliata la platea degli aventi diritto.....</i>	<i>7</i>
<i>Revisione degli incentivi e semplificazione delle procedure: pubblicata la legge delega.....</i>	<i>8</i>
<b>APPROFONDIMENTI .....</b>	<b>9</b>
<i>Decreto proroghe: confermato lo SW per i fragili .....</i>	<i>9</i>
<i>Parità di genere: dal PNRR contributi alle PMI.....</i>	<i>10</i>
<b>NOTIZIE MATERIA PENSIONISTICA.....</b>	<b>12</b>
<i>Rata di pensione di dicembre 2023. Anticipo del conguaglio di perequazione relativo all'anno 2023. Corresponsione dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).....</i>	<i>12</i>
<i>Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale .....</i>	<i>21</i>
<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Rilascio della nuova versione del simulatore "Pensami" (PENSione A MIsura). Progetto PNRR .....</i>	<i>29</i>

## ADEMPIMENTI

### Calendario ISTAT 2023

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 17 gennaio	Dicembre 2022
Mercoledì 22 febbraio	Gennaio 2023
Giovedì 16 marzo	Febbraio 2023
Lunedì 17 aprile	Marzo 2023
Martedì 16 maggio	Aprile 2023
Venerdì 16 giugno	Maggio 2023
Lunedì 17 luglio	Giugno 2023
Giovedì 10 agosto	Luglio 2023
Venerdì 15 settembre	Agosto 2023
Lunedì 16 ottobre	Settembre 2023
Mercoledì 15 novembre	Ottobre 2023
Venerdì 15 dicembre	Novembre 2023

### La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. SU DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Ott-22	117,2	10,357815	7,768362	<b>1,250</b>	9,018362	1,09018362
Nov-22	117,9	11,016949	8,262712	<b>1,375</b>	9,637712	1,09637712
Dic-22	118,2	11,299435	8,474576	<b>1,500</b>	9,974576	1,09974576
Gen-23	118,3	0,084602	0,063452	<b>0,125</b>	0,188452	1,00188452
Feb-23	118,5	0,253807	0,190355	<b>0,250</b>	0,440355	1,00440355
Mar-23	118,0	0,00	0,00	<b>0,375</b>	0,375000	1,00375000

Apr-23	118,4	0,169205	0,126904	<b>0,500</b>	0,626904	1,00626904
Mag-23	118,6	0,338409	0,253807	0,625	0,878807	1,00878807
Giu-23	118,6	0,338409	0,253807	0,750	1,003807	1,01003807
Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	0,875	1,192259	1,01192259
Ago-23	119,1	0,761421	0,571066	1,000	1,571066	1,01571066
Set -23	119,3	0,930626	0,697970	1,125	1,822970	1,01822970
Ott- 23	119,2	0,846024	0,634518	1,250	1,884518	1,01884518

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### Adeguato alla riforma il Fondo di riscossione dei tributi erariali

L'INPS, con il messaggio n. 4045 del 15 novembre 2023, ha reso noto che il DM 14 settembre 2023 (G.U. n. 239/2023) ha adeguato la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla L. 234/2021.

In particolare, il decreto interministeriale recepisce il contenuto dell'accordo collettivo sottoscritto in data 29 dicembre 2022 tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) ed Equitalia Giustizia S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN e l'accordo collettivo sottoscritto in data 4 aprile 2023 tra SO.G.E.T. S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FISAC CGIL e FIRST CISL.

Poiché il decreto è stato pubblicato in G.U. il 12 ottobre 2023, per effetto del termine di 15 giorni di vacatio legis, l'entrata in vigore delle modifiche è avvenuta il 27 ottobre 2023.

In ogni caso, sottolinea l'INPS, la disciplina si pone in continuità con la previgente regolamentazione che riconosceva le tutele ai datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti e quindi già a coloro che avevano in organico anche un solo lavoratore come richiede la riforma degli ammortizzatori sociali.

Inoltre, non ci sono novità neppure riguardo ai destinatari delle prestazioni del Fondo, che sono i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali.

Infine, non varia neanche il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,30% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti.

Poiché il Decreto è entrato in vigore il 27 ottobre 2023, l'INPS precisa che le domande di assegno di integrazione salariale presentate da tale data, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 12 ottobre 2023 (data di pubblicazione sulla G.U.), saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina.

## **Pensionati: si avvicina la scadenza per comunicare i redditi di lavoro autonomo**

L'INPS, con il messaggio n. 4043 del 15 novembre 2023, ha ricordato che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2022, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2022, entro il 30 novembre 2023, data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022.

Allo scopo, l'Istituto previdenziale ha fornito chiarimenti sui seguenti aspetti:

- individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione (tenendo conto della gestione previdenziale di appartenenza e della tipologia di trattamento pensionistico di cui si è titolare);
- tipologia di reddito da dichiarare;
- dichiarazione di reddito presunto per il 2023;
- modalità di presentazione della dichiarazione tramite il servizio online.

## **Aggiornato il costo medio orario del lavoro per il settore metalmeccanico**

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale n. 60 del 13 novembre 2023, con cui ha determinato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti le attività rientranti nel campo di applicazione dell'accordo di rinnovo del CCNL del 5 febbraio 2021, con decorrenza dal 5 febbraio 2021 ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assisital, FIMCISL, FIOM CGIL e UILM-UIL.

Il costo è indicato nelle tabelle allegate decreto, distintamente per gli operai e per gli impiegati, e ha decorrenza dal mese di ottobre 2023.

Lo stesso è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
- specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

- oneri derivanti da contrattazione aziendale;
- oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
- oneri collegati all'utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
- oneri derivanti dall'effettuazione di lavori fuori sede od officina.

In particolare, il costo medio orario per gli impiegati varia da € 20,48 per il livello D1 a € 33,17 per il livello A1. Per gli operai, invece, si passa da € 20,80 del livello D1 a € 27,54 del livello B1.

## Una tantum e part time ciclico: ampliata la platea degli aventi diritto

L'INPS, con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023, ha fornito indicazioni in merito all'indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico introdotta dal D.L. Aiuti (D.L. 91/2022), in seguito all'interpretazione autentica della norma di cui al D.L. 145/2023 (art. 18).

Il Decreto Aiuti ha previsto, per il 2022, il riconoscimento di una indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti privati titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e in possesso di specifici requisiti.

Il decreto Anticipi (D.L. 145/2023) conferma l'indennità anche per il 2023 e specifica che l'indennità 2022 è riconosciuta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time (verticali, misti o orizzontali) purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a 20 settimane.

Viene quindi ampliata la platea degli aventi diritto all'una tantum per il 2022 e per il 2023.

I lavoratori possono presentare domanda dal 13 novembre al 15 dicembre 2023 attraverso il servizio dedicato, dopo essersi autenticati con la propria identità digitale.

## **Revisione degli incentivi e semplificazione delle procedure: pubblicata la legge delega**

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023, la legge 160/2023 recante “delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”.

La norma, nel rispetto dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.

La revisione include, altresì, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge in commento, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.

Per le finalità di cui sopra, la legge 160/2023 dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresì, misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.



## APPROFONDIMENTI

### **Decreto proroghe: confermato lo SW per i fragili**

Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione del DDL di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 132/2023 in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, che tra le varie novità prevede il differimento dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 del termine entro il quale devono essere versati i contributi dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore sportivo dilettantistico, concernenti i corrispettivi erogati al lavoratore per i periodi tra il luglio 2023 e il settembre 2023.

La norma estende anche l'ambito di applicazione del differimento ai versamenti relativi ai corrispettivi per il mese di ottobre 2023.

Il provvedimento di conversione del DL 132/2023 conferma invece la proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 del diritto al lavoro agile riconosciuto ai lavoratori c.d. super fragili ossia quelli affetti da una delle patologie o condizioni individuate dal DM 4/02/2022, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Scade sempre al 31 dicembre 2023 il termine per lo smart working ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore.

Il termine di fine 2023 vale anche per i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

Nella definizione di tale categoria di lavoratori si fa riferimento agli ambiti lavorativi in cui il datore di lavoro e il dirigente siano tenuti alla nomina del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro e agli altri ambiti in cui tale medico sia stato comunque nominato.

Il DDL proroga dal 20 novembre 2023 al 10 dicembre 2023 anche i termini previsti per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei confronti dei contribuenti colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

Infine, non è stata modificata la norma del DL 132/2023 che prevedeva la rimessione in termini dei soggetti che, causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti sono stati considerati tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

---

## **Parità di genere: dal PNRR contributi alle PMI**

Il Dipartimento delle Pari opportunità, in data 6 novembre 2023, ha pubblicato un Avviso pubblico per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione della Parità di Genere UNI/PDR 125:2022.

Tali contributi sono stati previsti dal PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3 ("Sistema di certificazione della parità di genere") e ammontano complessivamente a euro 8.000.000,00, dei quali 2.500.000,00 di euro per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione e 5.500.000,00 di euro sotto forma di servizi di certificazione.

L'Avviso definisce i criteri e le modalità applicative per l'accesso ad una prima tranche di contributi pari a euro 4.000.000,00, dei quali 1.250.000,00 di euro per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione e 2.750.000,00 di euro sotto forma di servizi di certificazione.

Si ricorda che per favorire la diffusione della certificazione della parità di genere sono stati introdotti alcuni meccanismi di incentivazione (esonero 1% ex art. 5 L. 162/2021; riduzione della garanzia dovuta negli appalti ex art. 106, comma 8 del Codice dei contratti pubblici; maggior punteggio, sempre negli appalti pubblici, legato al possesso della certificazione della parità di genere).

Possono beneficiare dei contributi per i servizi di cui all'Avviso le imprese che alla data di presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della stessa, presentino i seguenti requisiti:

- siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- abbiano in pianta organica almeno un (1) dipendente;
- abbiano sede legale e operativa in Italia;
- siano regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive. A tal proposito si specifica che non è sufficiente la mera iscrizione al REA;
- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedura concorsuale, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- siano in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- siano in regola con l'adempimento previsto dall'art. 46 del d. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. "Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile" (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti);
- siano in regola con le assunzioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ss.mm.ii, in materia di collocamento mirato ai disabili;
- non svolgano attività descritte nell'Allegato 1 dell'Avviso;
- abbiano concluso positivamente il pre-screening (autovalutazione) attraverso l'apposito test gestito dal Soggetto Attuatore e pubblicato sul sito <https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/>. I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono disponibili in allegato all'Avviso.

## NOTIZIE MATERIA PENSIONISTICA

**Rata di pensione di dicembre 2023. Anticipo del conguaglio di perequazione relativo all'anno 2023. Corresponsione dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).**

**Messaggio n. 4050 del 15 - 11 - 2023**

- **Premessa**

Con il presente messaggio si comunica che l'Istituto ha completato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di dicembre 2023, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l'anno 2023, che l'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha anticipato all'ultimo pagamento dell'anno corrente.

Tali attività sono state effettuate contestualmente alle elaborazioni utili al pagamento automatizzato dell'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché della seconda tranches della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tanto premesso, di seguito si illustrano nel dettaglio le attività effettuate.

### **1. Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l'anno 2023**

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del 10 novembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Il conguaglio doveva pertanto effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2024, con effetto sulla rata di gennaio 2024.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto che: "Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023".

Pertanto, tale disposizione ha comportato l'anticipo del conguaglio in argomento alla mensilità di dicembre 2023.

La variazione percentuale definitiva calcolata dall'Istat per l'anno 2022 da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2023 è stata pari al +8,1%.

Sono state interessate dall'operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l'anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.

### 1.1 Criteri di rivalutazione per l'anno 2023

A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022 nella misura del +8,1%, è stato calcolato il conguaglio rispetto all'importo mensile corrisposto in via provvisoria dal mese di gennaio 2023.

In particolare, sono state elaborate:

- la rivalutazione dei trattamenti dalla mensilità di gennaio 2023;
- la quantificazione degli importi arretrati dalla mensilità di gennaio 2023.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2023 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito, dell'importo soglia per la pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, inserito dall'articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022.

Importi dal 1° gennaio 2023	Trattamento minimo	Indice di rivalutazione definitivo
mensile	567,94	8,1%
annuo	7.383,22	

Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Importo trattamenti complessivi		
			da	a	Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM	100	8,100%	-	2.101,52	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.101,52	2.125,41	2.271,74
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	85	6,885%	2.101,53	2.626,90	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		2.626,90	2.692,18	2.807,76
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	53	4,293%	2.626,91	3.152,28	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		3.152,28	3.167,04	3.287,61
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	3,807%	3.152,29	4.203,04	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		4.203,04	4.236,09	4.363,05
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM	37	2,997%	4.203,05	5.253,80	
Fascia di Garanzia*	Importo garantito		5.253,80	5.274,54	5.411,26
Oltre 10 volte il TM	32	2,592%	5.253,81	-	

\*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

I trattamenti diretti erogati in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono stati interamente rivalutati nella misura del +8,1% in base alla disciplina speciale di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Si comunica che tutti i valori di riferimento per l'anno 2023 sono stati adeguati in funzione del suddetto indice di rivalutazione definitivo.

Le tabelle con valori definitivi per l'anno 2023 saranno allegate alla circolare di prossima pubblicazione relativa al rinnovo per l'anno 2024.

## 1.2 Rivalutazione delle prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi parziali, ciechi assoluti, sordi, pensione sociale, assegno sociale)

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2023

Importi dal 1° gennaio 2023	Invalidità civile	Pensione sociale	Pensione sociale senza aumenti Art. 67 l.448/1998 e art. 52 l. 488/1999	Assegno sociale Senza aumenti Art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999	Assegno sociale	Indice di rivalutazione definitivo
mensile	316,25	417,85	323,75	412,93	507,03	8,1%
annuo	4.111,25	5.432,05	4.208,75	5.368,09	6.591,39	

Importi dal 1° gennaio 2023	Ciechi assoluti non ricoverati	Ciechi assoluti ricoverati	Ciechi parziali	Ciechi civili con solo assegno a vita	Sordi	
mensile	342,01	316,25	316,25	234,72	316,25	8,1 %
annuo	4.446,13	4.111,25	4.111,25	3.051,36	4.111,25	

Sono state rivalutate le sole prestazioni principali con esclusione della maggiorazione sociale. Il relativo conguaglio sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l'anno 2024.

Si rammenta che le indennità non sono soggette a conguaglio in quanto rivalutate in via definitiva con le operazioni di rinnovo per l'anno 2023.

### 1.3 Attività non gestibili a livello centrale

Le posizioni non elaborate a livello centrale sono messe a disposizione delle Strutture territoriali:

- per le pensioni gestite nei sistemi integrati, nell'applicazione PENSIONI DA VERIFICARE – LISTA PENS0011;
- per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica, su Prospetti Erogazione Pensioni – Esiti da rata – dicembre 2023.

I conguagli delle pensioni gestite nei sistemi integrati di importo superiore a 1.000 euro sono stati messi a disposizione delle Strutture territoriali e inseriti nell'applicazione PENSIONI DA VERIFICARE – LISTA PENS 0013, per la relativa gestione.

Gli eventuali conguagli a debito vengono gestiti con le regole ordinarie.

### 1.4 Rata di dicembre 2023

Sulla rata di dicembre 2023 vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati di importo non superiori a 1.000 euro.

Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.

## 2. Importo aggiuntivo di 154,94 euro per l'anno 2023 (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Si rammenta, preliminarmente, che le indicazioni relative alle modalità di attribuzione dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall'articolo 70 della legge n. 388/2000, sono state fornite con la circolare n. 68 del 20 marzo 2001.

Per le pensioni gestite nei sistemi integrati il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo.

Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento viene effettuato a cura delle Strutture territoriali competenti, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

L'importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 346.000 beneficiari.



## 2.1 Sistemi integrati. Platea dei beneficiari

L'attribuzione dell'importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni che di seguito si rammentano:

044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027

(VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043

(INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

L'importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

Sono state, inoltre, escluse dalla lavorazione:

- le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
- le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI (1) = 2);
- le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
- le pensioni con pagamento localizzato presso Uffici pagatori delle Strutture territoriali;
- le pensioni con importo mensile di dicembre 2023 pari a zero; le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata a cura della Struttura territorialmente competente.

## 2.2 Modalità di calcolo

L'importo aggiuntivo per l'anno 2023 è stato riconosciuto in via provvisoria in funzione dell'importo della pensione e dell'ultimo reddito memorizzato dai data base, non antecedente all'anno 2019.

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l'importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l'importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali.

Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate devono essere preliminarmente acquisite con la procedura di ricostituzione per l'aggiornamento dei dati reddituali e successivamente segnalate in procedura "Booking office".

## 2.3 Individuazione dei soggetti titolari di pensioni erogate da forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

Il comma 9 dell'articolo 70 della legge n. 388/2000 prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il pagamento dell'importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall'Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. A tale fine il Casellario provvede a trasmettere all'Ente competente la relativa segnalazione.

## 2.4 Limiti di importo delle pensioni

Ai fini dei limiti di importo delle pensioni, le procedure verificano che l'importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superi il limite previsto per l'anno 2023.

Si rammenta che, nel caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale non deve, comunque, essere superato il limite di reddito personale.

Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l'importo del pro-rata estero, in aggiunta all'importo delle pensioni italiane.

Il limite reddituale è stato determinato in base all'indice di perequazione definitivo pari al +8,1%.

Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni - limite d'importo - (TM x 13 + importo aggiuntivo)	Calcolo dell'aumento
154,94	7.538,16	Limite di importo – Imponibile pensioni
<b>L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:</b>		
se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13		se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13
11.074,83		22.149,66

## 2.5 Aggiornamento del data base delle pensioni

Su tutte le pensioni esaminate, quindi anche per quelle escluse dal beneficio, è stato memorizzato il codice di movimentazione **Q1** in GP1CMPNTIP e il codice 1 in GP1FMPNTIP.

Nel caso in cui l'importo aggiuntivo sia corrisposto, l'importo è memorizzato nel campo GP3EAGNT della sezione CUD relativo all'anno di corresponsione. Qualora l'importo aggiuntivo non spetti, nel campo in argomento viene memorizzato il valore 0 (zero).

L'importo aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull'archivio CONGUAGLI, ed è consultabile con la procedura ARTE.

Per i titolari di più pensioni l'importo è stato registrato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento.

## 2.6 Pagamento

Il beneficio viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2023. L'importo viene memorizzato in GP8MD52 con il codice A05.

## 2.7 Comunicazione ai pensionati

Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l'indicazione dell'importo aggiuntivo dovuto.

## 3. Corresponsione della somma aggiuntiva per l'anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche

Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, si rinvia al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.

Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l'elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2023.

La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.

## 3.1 Sistemi integrati

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell'assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all'anno 2019.

Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l'anno 2023.

### 3.2 Sistemi proprietari delle Gestione pubblica

Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni richieste.

Sono state elaborate tutte le domande pervenute via WEB e quelle inserite nell'applicativo on line su SIN, pervenute fino al 9 ottobre 2023.

Nella sezione Prospetto Erogazione Pensioni – Esiti da rata – dicembre 2023, sono pubblicati come di consueto gli elenchi sia delle pensioni elaborate che degli scarti.

Si rammenta che vengono scartate dalla lavorazione centrale anche le pensioni di soggetti titolari di ulteriori pensioni nel Casellario Centrale Pensioni.

Si invitano, quindi, le Strutture territoriali a verificare, prima di erogare la prestazione, la titolarità di altri trattamenti pensionistici e l'eventuale motivo di scarto dalla lavorazione negli archivi di tutte le Gestioni interessate.

---

## Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale

### Messaggio n. 4043 del 15 -11-2023

#### 1. Premessa

L'articolo 10 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2022, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2023 - data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2022.

Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2022.

## **2. Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2022**

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la

contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell'8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continua a operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. le circolari n. 234 del 25 agosto 1995, par. 2, e n. 20 del 26 gennaio 2001, par. 3).

### **3. Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2022**

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell'anno 2022, entro il 30 novembre 2023, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

**3.1)** L'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 503/1992, stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2022 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.829,94 euro.

**3.2)** L'articolo 10, comma 5, del D.lgs. n. 503/1992, stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

**3.3)** Le indennità e i gettoni di presenza di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali o TUEL), percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lett. B).

**3.4)** Tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. le circolari n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1, e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).

**3.5)** A norma dell'articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

**3.6)** Le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell'articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto in favore degli stessi soggetti.

#### **4. Pensionati di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici**

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica Amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (cfr. l'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e l'articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti civili dello Stato).

Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei già menzionati trattamenti pensionistici, si chiarisce che lo stesso divieto non opera, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all'impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d'istituto.



Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall'articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, che, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

In sede di compilazione telematica dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che, in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (cfr. l'articolo 34 della legge n. 177/1976).

## 5. Dichiarazione per gli iscritti all'INPGI

Dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all'articolo 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI, in vigore dal 21 febbraio 2017, sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995 (cfr. il paragrafo 2 del presente messaggio) e dall'articolo 10 del D.lgs. n. 503/1992 e dall'articolo 72 della legge n. 388/2000 (cfr. la circolare n. 92 del 28 luglio 2022, par. 3.1.4 e 11).

Pertanto, le istruzioni del presente messaggio trovano applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di invalidità di cui all'articolo 8 del già menzionato Regolamento INPGI.

## 6. Dichiarazione per il pensionato che svolge lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023 si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo (cfr. la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023).

Pertanto, nei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, di pensione di privilegio,

dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo, trovano applicazione le istruzioni del presente messaggio con riferimento alla dichiarazione a preventivo.

## 7. Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

## 8. Modalità di presentazione della dichiarazione

Il cittadino può accedere alle prestazioni e ai servizi dell'Istituto tramite il sito [www.inps.it](http://www.inps.it), utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta di Identità Elettronica (CIE).

L'interessato, qualora non posseda idonee credenziali di accesso, può fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo: <https://www.spid.gov.it/>.

Il pensionato, una volta autenticatosi con la propria identità digitale, per presentare la dichiarazione reddituale può accedere al servizio on line RED Semplificato disponibile sul sito istituzionale, selezionando nel motore di ricerca: "Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato".

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2023 (dichiarazione redditi per l'anno 2022).

I cittadini in possesso di SPID, CNS o CIE potranno rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

## 9. Regime sanzionatorio

Ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 10 del D.lgs. n. 503/1992, aggiunto dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

## 10. Dichiarazione a preventivo per l'anno 2023

A norma del comma 4-bis dell'articolo 10 del D.lgs. n. 503/1992, aggiunto dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 662/1996, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

A tale fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'Ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al paragrafo 8 del presente messaggio.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2023.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, resa a consuntivo nell'anno 2024.

## 11. Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell'anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l'anno precedente.

I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuati (massimo sei periodi nell'anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto riportato:

- Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato MM;
- Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM;
- Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.

All'interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.

Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli redditi da lavoro autonomo del titolare (con i relativi periodi), senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in cui ci sia assenza di importi andranno obbligatoriamente indicati i seguenti valori:

Periodo DA = '01';

Periodo A = '12';

Importo = 0;

per ogni tipologia di reddito richiesta.

---

## Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Rilascio della nuova versione del simulatore “Pensami” (PENSione A MIsura). Progetto PNRR

### Messaggio n. 4082 del 17/11/2023

Nell’ambito delle attività progettuali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il presente messaggio si comunica il rilascio dell’ultima versione del servizio “Pensami” (PENSione A MIsura), il simulatore degli scenari pensionistici dell’INPS al quale si accede senza registrazione.

La nuova versione di “Pensami – PENSione A MIsura” mantiene le principali caratteristiche e la struttura delle precedenti, pertanto, inserendo alcuni dati anagrafici e quelli relativi alla contribuzione, il simulatore fornisce le informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere sia nelle singole Gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione, senza l’indicazione degli importi delle prestazioni.

La nuova versione del simulatore è stata aggiornata alle principali novità normative in materia pensionistica recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di consolidare il ruolo di “Pensami” quale consulente pensionistico “di prima istanza” affidabile e aggiornato.

In particolare, sono state incluse tra gli scenari pensionistici contemplati dal simulatore le pensioni “Anticipata flessibile” e “Opzione donna – legge di bilancio 2023”. Per entrambe le tipologie di pensioni è stato predisposto un apparato informativo volto ad agevolare l’utente nella comprensione delle peculiarità che le caratterizzano: a tale scopo sono state implementate le funzioni “Scopri cosa dice il consulente” e “Approfondisci”.

É stata inoltre implementata una nuova funzione, denominata “Salva risultati”, che consente all’utente di salvare in formato .pdf l’esito della simulazione. La realizzazione di tale funzione ha tenuto conto della natura anonima e per-login del simulatore, fornendo allo stesso tempo all’utente un utile supporto informativo.

Parallelamente allo sviluppo della versione web, nell’ottica di accesso multicanale, le nuove funzioni di “Pensami – PENSione A MIsura” sono state implementate anche sull’app per dispositivi mobili “INPS Mobile” per Android e iOS, rilasciata con il messaggio n. 1202 del 29 marzo 2023.

La nuova versione del servizio “Pensami” è raggiungibile dal sito internet dell’Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)) attraverso il seguente percorso: “Pensione e previdenza” > “Esplora pensione e previdenza” > “Strumenti – Vedi tutti” > “Pensami - Simulatore scenari

pensionistici". Tramite l'app "INPS Mobile", il servizio è raggiungibile senza necessità di autenticazione, selezionando il tab "Servizi" dalla home page e, successivamente, il servizio "Pensami".

Al seguente link, <https://youtu.be/nKqISkupFNI>, è possibile visualizzare il video di presentazione del servizio.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)



**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)